



Quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato
e storia costituzionale

Ordinanza n. 94 del 2022

Presidente: Giuliano Amato - Giudice relatore e redattore: Luca Antonini

decisione del 23 marzo 2022, deposito del 12 aprile 2022

[comunicato stampa del 12 aprile 2022](#)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: [ordinanza n. 3 del 2022](#)

parole chiave:

TRIBUTI – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – AGEVOLAZIONI PER
L'ABITAZIONE PRINCIPALE – REQUISITI DELLA DIMORA ABITUALE E RESIDENZA
ANAGRAFICA DEL CONTRIBUENTE E DEL NUCLEO FAMILIARE –
AUTORIMMISSIONE

disposizioni impugnate:

- art. 13, comma 2, del [decreto-legge n. 201 del 2011](#)

disposizioni parametro:

- artt. 1, 3, 4, 29, 31, 35, 47 e 53 della [Costituzione](#)

dispositivo:

solleva dinanzi a sé questioni di legittimità costituzionale

La Commissione tributaria provinciale di Napoli ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 211 del 2011, poiché, **nel disciplinare l'esenzione dall'imposta municipale unica (IMU) per l'abitazione principale**, dispone che «nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, **le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile**».

Secondo il giudice *a quo*, la norma censurata, nella parte in cui non prevede l'esenzione qualora «uno dei suoi componenti sia residente anagraficamente e dimori in un immobile ubicato in altro comune», violerebbe gli artt. 1, 3, 4, 29, 31, 35, 47 e 53 della Costituzione.

Come precisa lo stesso giudice delle leggi, il *petitum* è volto ad **ottenere il riconoscimento, attualmente precluso dal diritto vivente, dell'esenzione dall'IMU dell'abitazione principale del nucleo familiare situata in un determinato Comune anche quando la residenza anagrafica di uno dei suoi componenti sia stata stabilita in un immobile ubicato in altro Comune**.

Secondo la Corte costituzionale, tuttavia, le questioni sollevate dal giudice *a quo* sono strettamente connesse alla più ampia e pregiudizievole questione derivante **dalla regola generale** stabilita dal quarto periodo del censurato art. 13, comma 2, la quale, ai fini del riconoscimento della suddetta agevolazione, definisce quale abitazione principale quella in cui si realizza la contestuale sussistenza del duplice

requisito della **residenza anagrafica e della dimora abituale non solo del possessore ma anche del suo nucleo familiare**.

Infatti, proprio in forza di tale previsione e nello specifico mediante il collegamento tra il diritto all'esenzione e il nucleo familiare, **la possibilità di accesso** all'agevolazione per ciascun possessore dell'immobile adibito ad abitazione principale **viene meno al verificarsi della mera costituzione del nucleo familiare**, nonostante effettive esigenze possano condurre i suoi componenti a stabilire residenze e dimore abituali differenti.

Di conseguenza, anche se venissero accolte le censure del giudice *a quo* e venisse riconosciuto l'accesso a un'unica agevolazione IMU per l'abitazione principale del nucleo familiare situata in un determinato Comune, anche quando la residenza anagrafica di uno dei componenti di quest'ultimo fosse fissata in un immobile ubicato in altro Comune, rimarrebbe, comunque sia, confermata la preliminare differenziazione del nucleo familiare. Differenziazione, quest'ultima, in rapporto di presupposizione con le questioni sottoposte all'esame della Corte e che, a parere di quest'ultima, si pone in frizione con il quadro costituzionale di riferimento.

Pertanto **la risoluzione della questione avente ad oggetto la regola generale** stabilita dal quarto periodo del medesimo art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, nella parte in cui stabilisce il descritto nesso tra il riconoscimento della agevolazione IMU per l'abitazione principale e la residenza anagrafica e la dimora abituale del nucleo familiare, **si configura come logicamente pregiudiziale e strumentale** per definire le questioni sollevate dal giudice *a quo* e sarebbe **non manifestamente infondata** in relazione agli artt. 3, 31 e 53, primo comma, Cost.

In primo luogo, poiché si dubita dell'esistenza di un ragionevole motivo di differenziazione tra la situazione dei possessori degli immobili in quanto tali e quella dei possessori degli stessi in riferimento al nucleo familiare. Sul punto, nell'ordinanza si legge, infatti, che nell'attuale contesto, vi sono effettive esigenze che spingono a fissare differenti residenze anagrafiche e dimore abituali da parte dei relativi componenti del nucleo familiare.

In secondo luogo, e con specifico riguardo alla capacità contributiva, perché si può dubitare che il nucleo familiare sia di per sé espressione di una maggiore capacità contributiva rispetto alle persone singole. Ciò anche alla luce della pregressa presa di posizione dello stesso giudice delle leggi, in base alla quale non sarebbe dimostrato che «“in ogni caso” per effetto del matrimonio “si abbia un aumento della capacità contributiva dei due soggetti insieme considerati”» (si cita la sentenza n. 179 del 1976).

Da ultimo, la Corte dubita della compatibilità con l'art. 31 Cost., poiché la disciplina determinerebbe per i nuclei familiari un trattamento deteriore rispetto a quello delle persone singole e delle convivenze di mero fatto.

Alla luce dei rilevati dubbi di legittimità costituzionale il giudice delle leggi conclude per la necessità di risolvere pregiudizialmente le questioni di legittimità costituzionale del quarto periodo dell'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, nella parte in cui, ai fini del riconoscimento della relativa agevolazione, definisce quale abitazione principale quella in cui si realizza la contestuale sussistenza del duplice requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale non solo del possessore ma anche del suo nucleo familiare, in riferimento agli artt. 3, 31 e 53, primo comma, Cost.

Leonardo Pace